NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA (UCEBI)

Art. 14 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione)

Regime tributario degli enti ecclesiastici

1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come pure le loro attivita' dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza. 2. Le attivita' diverse da quelle di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.

Versione in vigore dal 7 maggio 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)
Estremi	Legge 12 aprile 1995, n. 116
Partizione	Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-unione-1995/allegato-intesa-in-attuazione-dell-articolo-8-della-costituz-art-14-regime-tributario-degli-enti-ecclesiastici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it